



Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:

I

La legge del 24 giugno 1902² sugli impianti elettrici è modificata come segue:

Art. 15b cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Le linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV devono essere posate come linee aeree.

^{1bis} Tali linee o tratte di esse possono essere posate anche come cavi interrati qualora sia più conveniente sotto il profilo economico o risulti necessario per uno dei seguenti motivi:

- a. per motivi tecnici; oppure
- b. per garantire la protezione di paludi e paesaggi palustri ai sensi dell'articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale; oppure
- c. per rispettare gli obiettivi di tutela degli oggetti d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 1° luglio 1966³ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), che hanno come oggetto la protezione dei paesaggi e dei monumenti naturali; oppure
- d. per rispettare le disposizioni in materia di protezione dalle radiazioni non ionizzanti, di protezione dal rumore o di garanzia della sicurezza elettrica.

¹ FF 2024 ...

² RS 734.0

³ RS 451

Art. 15b^{bis}

¹ La sostituzione di una linea esistente con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV può essere approvata nel medesimo luogo purché siano necessarie solo modifiche parziali o moderati ampliamenti, affinché siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dalle radiazioni non ionizzanti e dal rumore e sia garantita la sicurezza elettrica. Ciò vale anche qualora la sostituzione della linea comporti un aumento della tensione nominale.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 15d cpv. 2 e 5

² Gli impianti della rete di trasporto costituiscono un interesse nazionale, in particolare ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LPN⁴.

⁵ Per i nuovi impianti della rete di trasporto, in linea di principio l'interesse nei confronti della loro realizzazione ha la precedenza rispetto ad altri interessi nazionali. Questa priorità di principio non vale in:

- a. paludi e paesaggi palustri ai sensi dell'articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale;
- b. biotopi d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 18a LPN; e
- c. riserve per uccelli acquatici e di passo ai sensi dell'articolo 11 della legge del 20 giugno 1986⁵ sulla caccia.

Art. 16d cpv. 1 primo periodo

¹ L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro un mese. ...

Art. 16g cpv. 1

¹ L'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione non si applica.

Art. 16j

Qualora l'approvazione dei piani per un impianto della rete di trasporto o per una linea di raccordo a un impianto d'interesse nazionale dovesse essere impugnata, spetta ai tribunali decidere essi stessi sulla questione, per quanto possibile, ed entro 180 giorni dal termine dello scambio di scritti.

⁴ RS 451

⁵ RS 922.0

⁶ RS 172.010

Art. 17 cpv. 1 lett. d

¹ La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

- d. stazioni di trasformazione della rete di distribuzione a bassa tensione.

Art. 43

¹ Ai gestori e alla società nazionale di rete spetta il diritto di espropriazione per la costruzione, la modifica e l'esercizio dei seguenti impianti:

- a. impianti per il trasporto e la distribuzione d'energia elettrica;
- b. impianti per la trasmissione di dati d'esercizio o dati di terzi attraverso detti impianti.

² Il DATEC può accordare il diritto di espropriazione di cui al capoverso 1 a ulteriori gestori di impianti di trasporto e distribuzione d'energia elettrica e agli utenti d'energia elettrica.

Art. 44

Abrogato

Art. 44a

¹ In caso di espropriazione di diritti in virtù dell'articolo 43, l'espropriante può prendere possesso del bene anticipatamente.

² L'espropriante deve assicurare che, nonostante la presa di possesso anticipata, la commissione di stima possa comunque esaminare la richiesta d'indennità con strumenti quali fotografie o schizzi.

³ L'espropriato può, in applicazione per analogia dell'articolo 76 capoverso 5 LEspr, chiedere delle garanzie al presidente della Commissione di stima.

Art. 45 cpv. 3

Abrogato

Titolo prima dell'art. 60^{bis}

VIIa. Obbligo di resoconto

Art. 60^{bis}

Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'articolo 15b^{bis} e dell'articolo 16j il Consiglio federale rende conto all'Assemblea federale dell'efficacia delle misure di cui ai medesimi articoli, presentando nel resoconto eventuali proposte per il periodo successivo.

Art. 65

L'articolo 15*b* capoversi 1, 1^{bis} e 1^{ter} non si applica alle domande di approvazione dei piani depositate prima dell'entrata in vigore della modifica del [data].

II

La legge del 23 marzo 2007⁷ sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 9c cpv. 2

² Essi coinvolgono tempestivamente e in modo approfondito nella pianificazione i Cantoni e gli altri attori interessati. Oltre alla pianificazione tecnica, l'obiettivo è anche un'ottimizzazione delle reti sotto il profilo della pianificazione territoriale.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

⁷ RS 734.7